

ALLEGATO N. 2

OSSERVAZIONE N. 1		PROT. N. 34268	DATA 05/07/2021
RICHIEDENTE	Ditta Iron Steel Adriatica s.a.s di Marcella Tabacchi & C.		
RIF. CATASTALE	FG. 38 MAPP. 238, 239, 449, 450, 452, 453, 454, 455, 456.		
UBICAZIONE:	Val Da Rio sud		
SINTESI OSSERVAZIONE: Premesso che il soggetto richiedente è proprietario di un'area destinata dal PRG vigente a ZTO D2.2, in data 23/03/2014, aveva richiesto l'attivazione di una procedura di accordo di programma di cui all'art 32 delle LR 35/01 con la Regione del Veneto per la realizzazione di un complesso turistico ricettivo e per attività ludico - ricreative in zona Val da Rio sud e che tale previsione era stata confermata anche dal Comune con successiva nota in data 08.10.2020, senza giungere però alla sottoscrizione dell'Accordo. La ditta in oggetto chiede che venga mantenuta la previsione urbanistica vigente.			
CONTRODEDUZIONE	La variante in oggetto non modifica le destinazioni d'uso attuali e non annulla le progettualità o le teoriche capacità edificatorie in corso, ma individua una quantità massima di suolo utilizzabile. Per tanto se l'intervento rientrerà in tali parametri potrà aver corso, diversamente sarà in contrasto con la legge stessa. L'osservazione non risulta pertinente.		
PARERE	NON ACCOGLIBILE		

NUMERO OSSERVAZIONE	PARERE UFFICIO	VOTO CONSIGLIO
n.1	NON ACCOGLIBILE	

OSSERVAZIONE N. 2		PROT. N. 34315	DATA 05/07/2021
RICHIEDENTE	AGRITEMOC SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.		
RIF. CATASTALE	FG. 38 MAPP. 2, 3, 13, 15, 17, 18, 26, 31, 35, 39, 172, 173, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 195, 235, 236, 237, 240, 247, 254, 255, 256, 359, 362, 384, 368, 387, 391, 393, 396, 399, 400, 431, 432, 448, 458, 502, 725, 727, 848, 852, 853, 916, 1149, 2165, 2167, 2169, 2174, 2176.		
UBICAZIONE:	Val Da Rio sud (ZTO D2.2 N. 4 Zona produttiva di nuova formazione)		
SINTESI OSSERVAZIONE: Premesso che il soggetto richiedente in data 23/03/2014, aveva richiesto l'attivazione di una procedura di accordo di programma di cui all'art 32 delle LR 35/01 con la Regione del Veneto per la realizzazione di un complesso turistico ricettivo e per attività ludico - ricreative in zona Val da Rio sud e che tale previsione era stata confermata anche dal Comune con successiva nota in data 08.10.2020, la ditta in oggetto chiede sostanzialmente che venga mantenuta la previsione urbanistica suddetta.			
CONTRODEDUZIONE	La variante in oggetto, di fatto, non modifica le destinazioni d'uso attuali e non annulla le progettualità o le teoriche capacità edificatorie in corso, ma individua una quantità massima di suolo utilizzabile, per tanto se l'intervento rientrerà in tali parametri potrà aver corso, diversamente sarà in contrasto con la legge stessa. L'osservazione non risulta pertinente.		
PARERE	NON ACCOGLIBILE		

NUMERO OSSERVAZIONE	PARERE UFFICIO	VOTO CONSIGLIO
n.2	NON ACCOGLIBILE	

OSSERVAZIONE N. 3		PROT. N. 34800	DATA 08/07/2021
RICHIEDENTE	STONE Soc. COOP		
RIF. CATASTALE	Fg 38 mapp. 168 sub2 e 1366 sub2 (località Val da Rio sud)		
UBICAZIONE:	Val Da Rio sud		
SINTESI OSSERVAZIONE:			
<p>Premesso che il soggetto richiedente in data 23/03/2014, aveva richiesto l'attivazione di una procedura di accordo di programma di cui all'art 32 delle LR 35/01 con la Regione del Veneto per la realizzazione di un complesso turistico ricettivo e per attività ludico - ricreative in zona Val da Rio sud e che tale previsione era stata confermata anche dal Comune con successiva nota in data 08.10.2020, la ditta in oggetto chiede sostanzialmente che venga mantenuta la previsione urbanistica suddetta.</p>			
CONTRODEDUZIONE	<p>La variante in oggetto, di fatto, non modifica le destinazioni d'uso attuali e non annulla le progettualità o le teoriche capacità edificatorie in corso, ma individua una quantità massima di suolo utilizzabile, per tanto se l'intervento rientrerà in tali parametri potrà aver corso, diversamente sarà in contrasto con la legge stessa. L'osservazione non risulta pertinente.</p>		
PARERE	NON ACCOGLIBILE		

NUMERO OSSERVAZIONE	PARERE UFFICIO	VOTO CONSIGLIO
n.3	NON ACCOGLIBILE	

OSSERVAZIONE N. 4	PROT. N. 34594	DATA 06/07/2021
RICHIEDENTE	COLDIRETTI VENEZIA	
RIF. CATASTALE	NON RIGUARDA UN AMBITO SPECIFICO MA TUTTE LE ZTO E AGRICOLE	
UBICAZIONE:	ZONE AGRICOLE	
SINTESI OSSERVAZIONE:		
<p>La richiesta è volta a limitare la possibilità di realizzazione di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni nelle zone agricole. Viene richiesto di poter inserire nelle NTA del PRG vigente i seguenti due punti:</p> <p>1 “ <i>Nelle Aree classificate agricole dal vigente strumento urbanistico comunale, è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici esclusivamente nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi.</i> ”</p> <p>2 “ <i>L'installazione di moduli fotovoltaici a terra è consentita all'impresa agricola iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese, nel limite di 200kw</i> ”</p> <p>Va detto che la Legge regionale 30/2016 art 111 comma 7 già prevede che l'insediamento di detti impianti sia consentita solo agli imprenditori agricoli a titolo principale e che tale articolo è stato valutato positivamente anche dalla Consulta che ne ha stabilito la legittimità Costituzionale con sentenza n. 69/2018.</p> <p>L'inserimento di tali disposizioni risulta anche coerente con la definizione di consumo di suolo di cui all'art 2 comma 1 lett d) della Legge regionale 14/2017 ed appare in linea con i principi di cui all'art 1 della medesima Legge.</p>		
CONTRODEDUZIONE	L'osservazione risulta coerente con gli obiettivi della legge e non in contrasto con le norme.	
PARERE	ACCOGLIBILE	

NUMERO OSSERVAZIONE	PARERE UFFICIO	VOTO CONSIGLIO
n.4	ACCOGLIBILE	

OSSERVAZIONE N. 5		PROT. N. 34801	DATA 08/07/2021
RICHIEDENTE	Ditta Mosella s.r.l.		
RIF. CATASTALE	FG. 25 MAPP. 124		
UBICAZIONE:	Via San Felice		
SINTESI OSSERVAZIONE:			
l'osservazione propone di modificare la perimetrazione urbanistica rivedendo la perimetrazione di due spazi in concessione per armonizzare gli ambiti urbanistici (ambito A e ambito B) con quelli della relativi alle concessioni. La modifica riguarda uno spigolo a sud est di modestissime dimensioni.			
CONTRODEDUZIONE	L'osservazione non incide sul consumo di suolo e non si pone in contrasto con la normativa		
PARERE	ACCOGLIBILE		

NUMERO OSSERVAZIONE	PARERE UFFICIO	VOTO CONSIGLIO
n.5	ACCOGLIBILE	

OSSERVAZIONE N. 6		PROT. N. 34862	DATA 08/07/2021
OSSERVAZIONE N. 7		PROT. N. 34888	DATA 08/07/2021
OSSERVAZIONE N. 11		PROT. N. 35526	DATA 12/07/2021
RICHIEDENTE	SAMBO ALBA		
RIF. CATASTALE	FG. 38 MAPP. 262, 451, 643, 644, 645, 646, 647, 648.		
UBICAZIONE:	Val Da Rio sud		
SINTESI OSSERVAZIONE: L'osservazione è giunta con tre diversi protocolli. Premesso che il soggetto richiedente in data 23/03/2014, aveva richiesto l'attivazione di una procedura di accordo di programma di cui all'art 32 delle LR 35/01 con la Regione del Veneto per la realizzazione di un complesso turistico ricettivo e per attività ludico - ricreative in zona Val da Rio sud e che tale previsione era stata confermata anche dal Comune con successiva nota in data 08.10.2020, la ditta in oggetto chiede sostanzialmente che venga mantenuta la previsione urbanistica suddetta.			
CONTRODEDUZIONE	La variante in oggetto, di fatto, non modifica le destinazioni d'uso attuali e non annulla le progettualità o le teoriche capacità edificatorie in corso, ma individua una quantità massima di suolo utilizzabile, per tanto se l'intervento rientrerà in tali parametri potrà aver corso, diversamente sarà in contrasto con la legge stessa. L'osservazione non risulta pertinente.		
PARERE	NON ACCOGLIBILE		

NUMERO OSSERVAZIONE	PARERE UFFICIO	VOTO CONSIGLIO
n.6-7-11	NON ACCOGLIBILE	

OSSERVAZIONE N. 8		PROT. N. 34972	DATA 08/07/2021
OSSERVAZIONE N. 10		PROT. N. 35388	DATA 09/07/2021
RICHIEDENTE	Nuova Co Ed Mar s.r.l.		
RIF. CATASTALE	FG. 38 MAPP. 9, 14, 20, 21, 22, 598, 599		
UBICAZIONE:	Val Da Rio sud		
SINTESI OSSERVAZIONE:			
Osservazione giunta con due protocolli diversi. Premesso che il soggetto richiedente in data 23/03/2014, aveva richiesto l'attivazione di una procedura di accordo di programma di cui all'art 32 delle LR 35/01 con la Regione del Veneto per la realizzazione di un complesso turistico ricettivo e per attività ludico - ricreative in zona Val da Rio sud e che tale previsione era stata confermata anche dal Comune con successiva nota in data 08.10.2020, la ditta in oggetto chiede sostanzialmente che venga mantenuta la previsione urbanistica suddetta.			
CONTRODEDUZIONE	La variante in oggetto, di fatto, non modifica le destinazioni d'uso attuali e non annulla le progettualità o le teoriche capacità edificatorie in corso, ma individua una quantità massima di suolo utilizzabile, per tanto se l'intervento rientrerà in tali parametri potrà aver corso, diversamente sarà in contrasto con la legge stessa. L'osservazione non risulta pertinente.		
PARERE	NON ACCOGLIBILE		

NUMERO OSSERVAZIONE	PARERE UFFICIO	VOTO CONSIGLIO
n.8-10	NON ACCOGLIBILE	

OSSERVAZIONE N. 9		PROT. N. 35163	DATA 09/07/2021
RICHIEDENTE	Boscolo Bielo Ivano s.r.l.		
RIF. CATASTALE	FG. 38 MAPP. 30, 164, 165, 433, 728, 733, 2072		
UBICAZIONE:	Val Da Rio sud		
SINTESI OSSERVAZIONE: Premesso che il soggetto richiedente in data 23/03/2014, aveva richiesto l'attivazione di una procedura di accordo di programma di cui all'art 32 delle LR 35/01 con la Regione del Veneto per la realizzazione di un complesso turistico ricettivo e per attività ludico - ricreative in zona Val da Rio sud e che tale previsione era stata confermata anche dal Comune con successiva nota in data 08.10.2020, la ditta in oggetto chiede sostanzialmente che venga mantenuta la previsione urbanistica suddetta.			
CONTRODEDUZIONE	La variante in oggetto, di fatto, non modifica le destinazioni d'uso attuali e non annulla le progettualità o le teoriche capacità edificatorie in corso, ma individua una quantità massima di suolo utilizzabile, per tanto se l'intervento rientrerà in tali parametri potrà aver corso, diversamente sarà in contrasto con la legge stessa. L'osservazione non risulta pertinente.		
PARERE	NON ACCOGLIBILE		

NUMERO OSSERVAZIONE	PARERE UFFICIO	VOTO CONSIGLIO
n.9	NON ACCOGLIBILE	